Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 208

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 18 agosto 1971

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 3 marzo 1971, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose a fianco di ciascuna indicate.

MEDAGLIA D'ORO

GRIECO Domenico, il 24 gennaio 1970 in Ostia Lido (Roma).

Con eccezionale sprezzo del pericolo ed elevata virtù civica, non esitava ad accorrere in soccorso di una persona rapinata. Benchè ferito da uno dei rapinatori dei quali tentava di ostacolare la fuga, si slanciava coraggiosamente all'inseguimento dei malviventi, contribuendo, in maniera determinante, alla cattura degli stessi.

MEDAGLIE D'ARGENTO

BALLARIN Giovanni, il 17 settembre 1969 in Venezia.

Benchè convalescente di un grave intervento chirurgico, non esitava a tuffarsi nelle acque del mare, riuscendo, dopo estenuanti sforzi, a trarre in salvo un uomo in procinto di annegare.

BAGHINO Mario, il 10 dicembre 1969 in Recco (Genova).

Nonostante le gravi lesioni riportate per l'improvviso scoppio di una bombola di gas liquido, non esitava ad introdursi ripetutamente nella propria abitazione in fiamme, riuscendo, con drammatici, estenuanti interventi, a trarne fuori la moglie ed i tre figli. Mirabile esempio di coraggio e di generosa abnegazione.

MINICONI Julien, il 17 dicembre 1969 in Bajonne (Francia).

Nonostante le avverse condizioni atmosferiche e la profonda oscurità si prodigava generosamente, con ripetuti, estenuanti interventi, nell'opera di salvataggio dell'equipaggio di una motonave italiana, naufragata su di una scogliera. Mirabile esempio di coraggio e di operante, umana solidarietà.

BOARETTO Gianfranco, il 13 marzo 1970 in Venezia Lido.

Malgrado l'oscurità e la notevole altezza dal suolo, non esitava, dall'esterno, a calarsi nell'appartamento sottostante, ove si era sviluppato un violento incendio, traendone in salvo su di un balcone, gli occupanti. Ammirevole esempio di altruismo e sprezzo del pericolo.

MEDAGLIE DI BRONZO

SEBARTOLI Antonio, capitano della guardia di finanza, il 23 aprile 1969 in Mazara del Vallo (Trapani).

Con generoso altruismo e sprezzo del pericolo, offriva valida collaborazione nel corso delle operazioni di spegnimento di un incendio sviluppatosi a bordo di un motopeschereccio.

MARRUSO Giovanni, guardia di finanza, il 23 aprile 1969 in Mazara del Vallo (Trapani).

Con generoso altruismo e sprezzo del pericolo, offriva valida collaborazione nel corso delle operazioni di spegnimento di un incendio sviluppatosi a bordo di un motopeschereccio.

QUARTODECIMO Cesare, guardia di finanza, il 23 aprile 1969 in Mazara del Vallo (Trapani).

Con generoso altruismo e sprezzo del pericolo, offriva valida collaborazione nel corso delle operazioni di spegnimento di un incendio sviluppatosi a bordo di un motopeschereccio.

FRATELLO Gaetano, il 28 luglio 1969 in Paternopoli (Avellino).

Si tuffava coraggiosamente nelle vorticose acque di un fiume, riuscendo a trarre a riva un ragazzo e ad ottenerne, con appropriato intervento, la rianimazione.

RAIMONDI Alberto, il 29 luglio 1969 in Castagneto Carducci (Livorno).

Dopo aver contribuito al salvataggio di tre persone precipitate in mare a seguito di un incidente aviatorio, non esitava a tuffarsi ripetutamente nel generoso, ma vano tentativo di recar soccorso al pilota rimasto imprigionato nella carlinga dell'aereo inabissatosi.

RADICE Maurizio, il 15 agosto 1969 in S. Marinella, frazione Santa Severa (Roma).

Animosamente tuffatosi nelle agitate acque del mare per soccorrere tre bagnanti in procinto di annegare, veniva a trovarsi in gravi difficoltà e doveva, a sua volta, essere tratto in salvo.

BONARELLI Armando, il 17 settembre 1969 in Mondovì (Cuneo).

Prontamente immersosi nelle vorticose acque di un torrente, riusciva a trarre in superficie, e quindi alla riva, un giovane, incauto bagnante, cui praticava, con successo, le prime cure.

VIGLIETTI Luigi, il 17 settembre 1969 in Mondovì (Cuneo).

Benchè poco esperto nel nuoto, non esitava a tuffarsi nelle vorticose acque di un torrente per soccorrere un giovane, incauto bagnante.

WOLF Wolfango, il 30 novembre 1969 in Trieste.

Non esitava a introdursi in una abitazione in preda alle fiamme, prodigandosi, malgrado la pericolosa presenza di un contenitore di gas, nello spegnimento dell'incendio.

(7242)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 agosto 1971, n. **605.**

Sistemazione dei presidi idonei.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a bandire un concorso per soli titoli, distinto per tipo di istituto per il quale si è conseguita l'idoneità, riservato a coloro i quali siano stati dichiarati idonei o comunque inclusi in graduatoria di merito dei concorsi per posti di preside degli istituti e delle scuole di istruzione media, media classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e delle scuole secondarie di avviamento professionale, indetti prima della entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Gli inclusi nelle graduatorie del concorso di cui al precedente articolo, che non beneficeranno del contingente di presidenze messo a disposizione, hanno diritto

alla riserva del 50 per cento dei posti di presidenza disponibili all'inizio di ciascun anno scolastico per la durata di anni 10.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1971

SARAGAT

COLOMBO — MISASI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 4 agosto 1971, n. **606**.

Adeguamento dell'indennità di servizio penitenziario per alcune categorie di personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità di servizio penitenziario spettante al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena indicato nell'allegata tabella *A*, è fissata, a decorrere dal 1° luglio 1970, nella misura stabilita nella tabella stessa.

Tale indennità è pensionabile limitatamente all'importo di lire 15.000 mensili.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1971, valutato in complessive lire 602.360.160, si provvede, quanto a lire 200.786.720, a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970, e quanto a lire 401.573.440, mediante riduzione dello stanziamento del corrispondente capitolo n. 3523 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1971

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

TABELLA *A*

Indennità di servizio penitenziario per il personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena non compreso nella tabella 3 allegata alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054

CARRIERE	QUALIFICHE	Importo lordo mensile
Concetto	Censore dirigente di 1ª classe e ragioniere capo; censore dirigente di 2ª classe e ragioniere principale; censore e primo ragioniere; qualifiche corrispondenti di ogni altra categoria	50.000
	Primo educatore e ragioniere; educatore e ragioniere aggiunto; educatore aggiunto e vice ragioniere; qualifiche corrispondenti di ogni altra categoria	40.000
Personale operaio	Capi operai, operai specializzati, qualificati e comuni . .	23.000

(*a*) Le misure dell'indennità di servizio penitenziario sono aumentate del 10 per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio prestato nella carriera e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio.

(*b*) Sono fatte salve le eventuali differenze in più per coloro che ne fruiscano alla data di entrata in vigore della presente legge.

(*c*) Le misure giornaliere dell'indennità di servizio penitenziario, ove occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle indicate nella presente tabella.

(*d*) Nei confronti del personale operaio sono soppressi i soprassoldi giornalieri previsti dall'articolo 22, lettere *a*) e *b*) della legge 5 marzo 1961, n. 90.

LEGGE 4 agosto 1971, n. 607.

Revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia e istituzione per detto Corpo del ruolo dei sottufficiali per mansioni d'ufficio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'organico del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e successive modifiche, è stabilito come segue:

Colonnelli	n.	1
Tenenti colonnelli	»	2
Maggiori	»	5
Capitani	»	12
Tenenti e sottotenenti	»	22
Totale	n.	42

E' abrogata la tabella allegata alla legge 5 marzo 1963, n. 284. Gli ufficiali sono assegnati alle scuole del Corpo degli agenti di custodia o alle sedi stabilite con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, in relazione alle esigenze di servizio.

Art. 2.

L'articolo 25 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali del Corpo possono essere collocati a riposo su domanda quando abbiano compiuto 25 anni di effettivo servizio ed abbiano raggiunto i seguenti limiti di età:

Colonnello	anni	56
Tenenti colonnelli	»	54
Maggiori	»	52
Capitani, tenenti e sottotenenti	»	50

Cessano di autorità dal servizio quando abbiano compiuto 25 anni di effettivo servizio e raggiunti i seguenti limiti di età:

Colonnello	anni	60
Tenenti colonnelli	»	58
Maggiori	»	56
Capitani	»	55
Tenenti e sottotenenti	»	52 ».

Art. 3.

L'articolo 26 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è sostituito dal seguente:

« La promozione al grado di colonnello è conferita a scelta fra gli ufficiali del grado immediatamente inferiore che abbiano una anzianità di grado di almeno quattro anni e che abbiano conseguito nell'ultimo biennio la classifica di ottimo, previa designazione da parte di una commissione presieduta dal Ministro per la grazia e giustizia o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e composta dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, designato dal Ministro per la difesa, e dai direttori degli uffici 1° e 2° della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

Le promozioni al grado di tenente colonnello sono conferite per anzianità e merito tra gli ufficiali del grado inferiore che abbiano un'anzianità di grado di almeno tre anni e che abbiano conseguito nell'ultimo biennio la classifica di ottimo.

Le promozioni al grado di maggiore sono conferite a scelta tra gli ufficiali del grado inferiore, che abbiano una anzianità di grado di almeno quattro anni e che abbiano conseguito nell'ultimo biennio la classifica di ottimo.

Le promozioni al grado di capitano sono conferite per anzianità e merito tra gli ufficiali del grado inferiore che abbiano una anzianità di almeno cinque anni nei gradi di ufficiale subalterno ed abbiano conseguito nell'ultimo biennio la classifica di ottimo.

Le promozioni al grado di tenente sono conferite ai sottotenenti per anzianità e merito con decorrenza dal compimento di due anni di permanenza nel grado.

L'ufficiale, non designato per la promozione, non può essere ripreso in esame dalla commissione se non è trascorso un anno dalla precedente mancata designazione. Tale norma si applica anche per la promozione da sottotenente a tenente.

Le promozioni ai gradi inferiori a quello di colonnello sono conferite su designazione di una commissione presieduta dal Ministro per la grazia e giustizia, o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato e composta dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, dal direttore dell'ufficio 2° della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale del ruolo amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena e dall'ufficiale del Corpo degli agenti di custodia più elevato in grado o, a parità di grado, dal più anziano.

Le funzioni di segretario delle commissioni di cui al presente articolo sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva del ruolo amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena avente qualifica non superiore a quella di direttore o da un ufficiale del Corpo degli agenti di custodia di grado non superiore a quello di maggiore ».

Art. 4.

L'articolo 27 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è sostituito dal seguente:

« Un terzo dei posti di organico che si renderanno vacanti nel grado di sottotenente è riservato ai sottufficiali del Corpo che rivestano grado non inferiore a quello di brigadiere, non abbiano oltrepassato l'età di anni 35, siano in possesso di laurea e abbiano riportato nell'ultimo biennio la classifica di ottimo.

Per conseguire la nomina i medesimi dovranno frequentare con profitto un apposito corso di istruzione della durata di un anno, al quale verranno ammessi mediante concorso per esame.

I posti che non potessero essere conferiti a norma del presente articolo saranno portati in aumento a quelli di cui all'articolo seguente ».

Art. 5.

L'articolo 11 della legge 5 marzo 1963, n. 284, è sostituito dal seguente:

« Ai concorsi ordinari per conseguire la nomina a sottotenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia possono, a modifica delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 28 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, partecipare gli ufficiali, anche di complemento, delle Forze armate che siano in possesso di laurea ».

Art. 6.

L'organico del ruolo dei sottufficiali, degli appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia, di cui alla tabella *C* annessa alla legge 3 novembre 1963, n. 1543, e successive modifiche, è stabilito come segue:

Marescialli maggiori	n.	120
Marescialli capi	»	170
Marescialli ordinari	»	200
Brigadieri e vicebrigadieri	»	1.400
Appuntati e guardie	»	13.000
Totale . . .	n.	14.890

Art. 7.

E' istituito per il Corpo degli agenti di custodia un ruolo di sottufficiali per mansioni di ufficio. L'organico di detto ruolo è stabilito in 75 unità.

I marescialli del Corpo degli agenti di custodia che raggiungono il 55° anno di età sono trasferiti, secondo l'ordine di iscrizione nel ruolo di anzianità, ove ne facciano domanda e ne siano riconosciuti meritevoli, in relazione ai precedenti di carriera e alla particolare idoneità ad espletare mansioni di ufficio, dalla commissione centrale di cui all'articolo 3 del regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, nel ruolo speciale per mansioni di ufficio continuando a rimanere in servizio permanente. Il trasferimento è disposto con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. La domanda deve essere presentata almeno sei mesi prima del raggiungimento del 55° anno di età.

Qualora nell'organico del ruolo speciale non esista la vacanza occorrente, questa è formata facendo cessare dal servizio permanente il sottufficiale del predetto ruolo più anziano di età e, a parità di età, colui che abbia maggiore anzianità di servizio quale sottufficiale.

Il sottufficiale del ruolo speciale è impiegato in mansioni di ufficio e non può conseguire alcuna promozione. Egli deve possedere la idoneità fisica occorrente per l'impiego predetto.

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente del sottufficiale del ruolo speciale per mansioni di ufficio è di anni 61, tranne che egli non debba cessare dal servizio permanente con anticipo rispetto al limite di età predetto, in applicazione del disposto del precedente terzo comma, nel qual caso la cessazione dal servizio permanente si considera ugualmente avvenuta per età ad ogni effetto, salvo quanto disposto dall'articolo 31, terzo comma, della legge 18 febbraio 1963, n. 173, nel testo di cui al successivo articolo 8 della presente legge.

Art. 8.

L'articolo 31, terzo comma, della legge 18 febbraio 1963, n. 173, è sostituito dal seguente:

« L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale all'atto della cessazione dal servizio e compete fino al compimento degli anni sessantacinque al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il limite di età indicato dal primo comma dell'articolo 26 o per infermità proveniente da causa di servizio e fino al compimento degli anni 60 al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per formare la vacanza nel ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio occorrente per i nuovi trasferimenti in detto ruolo ».

Art. 9.

Per la prima copertura dei posti in organico nei gradi di maggiore, tenente colonnello e colonnello, previsti dall'articolo 1 della presente legge, i termini di permanenza nei vari gradi per la promozione al grado superiore sono ridotti della metà.

La riduzione di permanenza può essere usufruita dallo stesso ufficiale per non più di una volta.

Per la prima copertura dei nuovi posti in organico nel grado di tenente colonnello, previsto dall'articolo 1 della presente legge, fa parte della commissione di cui al penultimo comma del precedente articolo 3, in luogo dell'ufficiale del Corpo degli agenti di custodia, un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a colonnello designato dal Ministro per la difesa.

Per la prima copertura dei posti in organico nel grado di capitano in servizio permanente del Corpo degli agenti di custodia, il Ministero di grazia e giustizia provvede, in deroga alle disposizioni della legge 5 marzo 1963 n. 284, mediante concorso per titoli, riservato ai capitani di complemento dell'Esercito, i quali alla data della entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione di trattenuti alle armi a norma della legge 28 marzo 1968, n. 371, ed abbiano prestato almeno sette anni di servizio nel Corpo degli agenti di custodia a norma dell'articolo 41 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, e sostituito dall'articolo unico della legge 25 giugno 1956, n. 703, quali ufficiali di complemento dell'Esercito distaccati presso il Ministero di grazia e giustizia per il Corpo degli agenti di custodia.

La commissione giudicatrice del concorso è quella prevista dalla presente legge per le promozioni ai gradi inferiori a quello di colonnello del Corpo degli agenti di custodia.

I capitani di complemento dell'Esercito, dichiarati vincitori del concorso di cui sopra, sono iscritti nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia in servizio permanente, dopo quelli promossi al grado di capitano, in virtù della presente legge.

Il termine, fissato dal comma secondo del precedente articolo 7 per la presentazione delle domande per il trasferimento nel ruolo di sottufficiale per mansioni di ufficio, non si osserva per la copertura dei posti previsti per detto ruolo nell'anno 1971.

Le domande per detti posti devono essere, in ogni caso, presentate prima del raggiungimento del 55° anno di età.

Art. 10.

A modifica di quanto stabilito nell'articolo 1 della legge 23 marzo 1956, n. 185, possono contrarre matrimonio i brigadieri, i vicebrigadieri, gli appuntati e le guardie del Corpo degli agenti di custodia quando hanno compiuto venticinque anni di età.

Art. 11.

Per ogni giorno di riposo settimanale o di ferie annuali non goduto e per ogni servizio prestato oltre le otto ore giornaliere, per eccezionali esigenze, dagli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, deve essere corrisposta a costoro una adeguata gratifica.

Art. 12.

Gli organici di cui agli articoli 1, 6 e 7 della presente legge sono raggiunti in un periodo di quattro anni secondo la progressione indicata nella tabella allegata alla presente legge.

A tali fini, gli stanziamenti iscritti ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1971 sono aumentati delle seguenti somme per gli esercizi sotto elencati:

milioni 643 per l'esercizio 1971;
milioni 1.285 per l'esercizio 1972;
milioni 2.008 per l'esercizio 1973;
milioni 2.727 per l'esercizio 1974.

All'onere di lire 643.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1971, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1971

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

GRADI	Organico dal 1° gennaio 1971	Organico dal 1° gennaio 1972	Organico dal 1° gennaio 1973	Organico dal 1° gennaio 1974
RUOLO DEGLI UFFICIALI				
Colonnello	—	1	1	1
Tenente colonnello	1	1	2	2
Maggiore	3	4	5	5
Capitano	6	8	10	12
Tenente e sottotenente	20	20	20	22
RUOLO DEI SOTTUFFICIALI, DEGLI APPUNTATI E DELLE GUARDIE				
Maresciallo maggiore	113	115	118	120
Maresciallo capo	157	161	166	170
Maresciallo ordinario	181	188	194	200
Brigadieri e vicebrigadieri	1.125	1.200	1.300	1.400
Appuntati e guardie	11.781	12.167	12.583	13.000
RUOLO DEI SOTTUFFICIALI PER MANSIONI DI UFFICIO	19	38	56	75

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1971.
Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Rieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1968, registro n. 4, foglio n. 179;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Rieti, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Nagar dott. Francesco, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Giannini dott. Riccardo, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Rosi geom. Manlio, rappresentante del genio civile;

Blasetti Angelo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Franceschini p. a. Franco, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Alunni Alberto, Rossi Giorgio, Pucci Ottavio, Michelangeli Riccardo, Matteocci Vittorio, Bartoli Marcello e Passarani Giacomo, rappresentanti dei lavoratori;

Pitoni Giovanni, Massacesi dott. Bruno, Grasso rag. Umberto e Colantoni Cleto, rappresentanti dei datori di lavoro;

Temperanza rag. Numitore, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1971
Registro n. 7 Lavoro e prev. soc., foglio n. 350

(7383)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1971.
Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1968, registro n. 6, foglio n. 174;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Milano, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Fertilio dott. Ferruccio, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Binda cav. uff. Mauro, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Calzoletti geom. Giuseppe, rappresentante del genio civile;

Filetici dott. Maurizio, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Di Trana dott. Giovanni, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Longoni Dino, Torri dott. Giuseppe, Roncato Pietro, Cavazzan Ido, Lunghi Luciano, Giovannacci Renato e Coratelli Vincenzo, rappresentanti dei lavoratori;

Boffano dott. Giuseppe, Di Vieto dott. Francesco, Rubino dott. Paola in Guarneri e Belloni geom. Mansueto, rappresentanti dei datori di lavoro;

Gaddi geom. Mario, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1971
Registro n. 7 Lavoro e prev. soc., foglio n. 185

(7382)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1971.

Cessazione dell'efficacia delle retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale dipendente da pubblici esercizi della provincia di Viterbo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 1966 con il quale sono state determinate le retribuzioni medie mensili, agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere e pubblici esercizi della provincia di Viterbo;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari e in conformità del parere espresso dal comitato medesimo;

Decreta:

Il decreto ministeriale 27 settembre 1966, recante la determinazione delle retribuzioni medie mensili agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti allo Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere e pubblici esercizi della provincia di Viterbo, cessa di avere efficacia, per quanto riguarda il personale dipendente da pubblici esercizi, a decorrere dal primo periodo di paga successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(7574)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1971.

Approvazione del bilancio di previsione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » (Gestione principale, gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti e gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili) per l'esercizio finanziario 1971-72.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, che detta norme per l'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »;

Visto l'art. 20 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, in base al quale è stata istituita una Gestione speciale in seno al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », per provvedere alle spese connesse con l'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che prevede provvidenze per la formazione professionale degli invalidi del lavoro;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 625, con la quale è stata istituita in seno al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » una seconda gestione speciale per provvedere alle spese connesse con l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili, e la successiva legge 30 marzo 1971, n. 118, che ha riordinata la materia;

Vista la legge 30 aprile 1971, n. 206, con la quale è stato approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio 1971, comprendente il contributo ordinario dello Stato a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » nella misura di L. 30.000.000.000 (trentamiliardi);

Considerato che del predetto contributo è stato già riscosso — durante l'esercizio 1970-71 del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » — l'importo di L. 15.000.000.000 (quindicimiliardi), per cui resta disponibile a favore del « Fondo » stesso, per il primo semestre dell'esercizio 1971-72, la somma di L. 15.000.000.000 (quindicimiliardi);

Ritenuto che per l'esercizio 1972 il contributo ordinario dello Stato a carico del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ammonterà a L. 30.000.000.000 (trentamiliardi) e che, pertanto, il « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » potrà disporre di una assegnazione di lire 15.000.000.000 (quindicimiliardi) per il secondo semestre dell'esercizio 1971-72;

Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118, che converte in legge il decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, con la quale viene iscritta, nel bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio 1971, la somma di L. 1.150.000.000, per essere devoluta alla « Gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili »;

Considerato che del predetto contributo è stato già riscosso — durante l'esercizio 1970-71 del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » — la somma di L. 575.000.000 (cinquecentosettantacinquemilioni), per cui resta disponibile a favore del « Fondo » stesso, per il primo semestre dell'esercizio 1971-72, la somma di L. 575.000.000 (cinquecentosettantacinquemilioni);

Considerato che per l'esercizio finanziario 1971-72 il contributo straordinario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale — Gestione assicurativa contro la disoccupazione — a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », a norma dell'articolo 62, lettera *a*), della legge 29 aprile 1949, n. 264, ammonterà a L. 60.000.000.000 (sessantamiliardi);

Considerato che per l'esercizio finanziario 1971-72 il contributo ordinario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale — Cassa unica assegni familiari — a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », per essere destinato all'I.N.A.P.L.I., all'E.N.A.L.C., all'I.N.I.A.S.A. e ad altri enti che operano istituzionalmente nel settore della formazione professionale dei lavoratori, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36, ammonterà a L. 17.000.000.000 (diciassettemiliardi);

Esaminato l'unito stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » e le appendici nn. 1 e 2 relative, rispettivamente, alle entrate ed alle spese della « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti » e della « Gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili » per l'esercizio 1971-72;

Decreta:

Sono approvati lo stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » ed i preventivi delle entrate e delle spese della « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti » (appendice n. 1) e della « Gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili » (appendice n. 2) per l'esercizio 1971-72, di cui alle tabelle *A*, *B* e *C* allegate al presente decreto.

Roma, addì 30 luglio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

TABELLA *A*

STATO DI PREVISIONE

delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1971 al 30 giugno 1972.

CAPITOLO		
Numero	Denominazione	Importo
		Lire
	Presunto avanzo di amministrazione dello esercizio precedente	7.000.000.000
	PARTE I. — ENTRATE	
	TITOLO I. — *Entrate ordinarie*	
1	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato (art. 62, lettera *b*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	30.000.000.000
2	Quota parte dell'addizionale applicata nella misura dell'1 % su premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da destinare allo svolgimento di corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (articoli 14 e 15 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e art. 181 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124)	*per memoria*
3	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato destinato all'orientamento ed alla formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (art. 31 della legge 30 marzo 1971, n. 118)	575.000.000
4	Contributo annuo a carico della Cassa unica per gli assegni familiari da destinare agli enti di cui all'art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36.	17.000.000.000
5	Interessi attivi sul conto corrente fruttifero istituito presso la tesoreria centrale ai sensi dell'art. 1 della legge 6 agosto 1966, n. 629	490.000.000
6	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico	1.500.000.000
	Totale delle entrate ordinarie . . .	49.565.000.000
	TITOLO II. — *Entrate straordinarie*	
7	Assegnazioni straordinarie dello Stato . .	*per memoria*
8	Contributi straordinari sulla gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 62, lettera *a*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	60.000.000.000
9	Contributi ed erogazioni effettuati da privati, enti ed associazioni, nonchè da organismi ed amministrazioni vari (articolo 62, lettera *c*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	3.000.000
	A riportare . . .	60.003.000.000

Numero	CAPITOLO Denominazione	Importo Lire
	Riporto . . .	60.003.000.000
10	Ammende a carico di datori di lavoro per contravvenzioni alle disposizioni che disciplinano le assunzioni obbligatorie presso le amministrazioni pubbliche e le aziende private, da destinare agli istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi (art. 25 della legge 2 aprile 1968, n. 482)	3.750.000
11	Recuperi sui finanziamenti ai corsi per disoccupati, ai corsi aziendali ed ai corsi per giovani lavoratori (art. 62, lettera *d*, della legge 29 aprile 1949, n. 264) . . .	2.650.000.000
12	Recuperi sui finanziamenti ai cantieri di lavoro e di rimboschimento ordinari (articolo 62, lettera *d*, della legge 29 aprile 1949, n. 264) e speciali istituti a norma delle leggi 23 dicembre 1966, n. 1142, e 18 marzo 1968, n. 182, modificata ed integrata dalla legge 29 luglio 1968, n. 858	1.500.000.000
13	Entrate per vendita di beni prodotti da corsi o residuati. Entrate diverse (art. 62, lettera *d*, della legge 29 aprile 1949, numero 264)	14.625.000
14	Rimborso dalle Comunità Europee (Fondo sociale europeo) di parte delle spese sostenute per la formazione professionale dei lavoratori	9.356.125.000
	Totale delle entrate straordinarie . . .	73.527.500.000
	Totale generale delle entrate . . .	130.092.500.000
	PARTE II. — SPESE	
	TITOLO I. — *Spese ordinarie*	
1	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati .	8.700.000.000
2	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento	15.000.000.000
3	Finanziamento dei corsi per giovani lavoratori (art. 3, lettera *a*, della legge 4 maggio 1951, n. 456). Premi periodici od indennità giornaliere ai giovani che frequentano corsi di qualificazione (art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424)	57.500.000.000
4	Spese relative alla corresponsione della integrazione salariale agli operai partecipanti ai corsi di riqualificazione (art. 53 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modifiche)	250.000.000
5	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (art. 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, e articolo 179 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) . .	*per memoria*
	A riportare . . .	81.450.000.000

Numero	CAPITOLO Denominazione	Importo Lire
	Riporto . . .	81.450.000.000
6	Spese per la istituzione ed il funzionamento di corsi per particolari categorie di lavoratori (formazione e aggiornamento del personale insegnante - capi intermedi di azienda - sperimentali per adulti ad apprendimento individualizzato - conduzione impianti termici - minorati fisici - disadattati sociali - ecc.)	3.230.000.000
7	Spese connesse con l'espletamento del servizio di orientamento professionale a favore degli allievi dei corsi per giovani lavoratori, per disoccupati e per categorie speciali	700.000.000
8	Quota parte del contributo annuo dello Stato previsto dall'art. 62, lettera *b*, della legge 29 aprile 1949, n. 264, da destinare alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lettera *a*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	6.860.000.000
9	Contributo annuo dello Stato da destinare alle spese connesse con l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (articoli 23, 24 e 25 della legge 30 marzo 1971, n. 118) . .	575.000.000
10	Contributi in favore di enti od istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (art. 3, lettera *d*, della legge 4 maggio 1951, n. 456) . . .	14.000.000.000
11	Contributi a favore dell'I.N.A.P.L.I. - E.N. A.L.C. - I.N.I.A.S.A., di enti giuridicamente riconosciuti e di enti a carattere nazionale anche se non giuridicamente riconosciuti, che perseguono finalità di formazione professionale dei lavoratori (art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36)	17.000.000.000
12	Oneri previdenziali ed assistenziali previsti dall'art. 2 della legge 14 novembre 1967, n. 1146, per i lavoratori occupati in possesso dell'attestato di cui all'art. 52 della legge 29 aprile 1949, n. 264 . . .	50.000.000
13	Spese relative all'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ». Spese per il funzionamento della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati e della relativa segreteria. Spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali il « Fondo » è stato costituito	124.500.000
	Totale delle spese ordinarie . . .	123.989.500.000
	TITOLO II. — *Spese straordinarie*	
14	Quota parte dei contributi straordinari previsti dall'art. 62, lettera *a*, della legge 29 aprile 1949, n. 264, da destinare alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti (articolo 20, lettera *b*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	6.000.000.000
	A riportare . . .	6.000.000.000

Numero	CAPITOLO Denominazione	Importo
		Lire
	Riporto . . .	6.000.000.000
15	Contributi a favore di istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi ai sensi dell'art. 25 della legge 2 aprile 1968, n. 482	3.750.000
16	Rimborso di somme affluite erroneamente al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »	50.000.000
17	Spese per l'istituzione ed il funzionamento dei cantieri speciali di lavoro e di rimboschimento di cui all'art. 59 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142	25.250.000
18	Spese per l'istituzione ed il funzionamento dei cantieri speciali di lavoro e di rimboschimento di cui agli artt. 20, 21 e 22 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 182, modificata ed integrata dalla legge 29 luglio 1968, n. 858	24.000.000
	Totale delle spese straordinarie . . .	6.103.000.000
	Totale generale delle spese . . .	130.092.500.000
19	Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17 .	*per memoria*
	Totale a pareggio . . .	130.092.500.000

TABELLA *B*

Appendice n. 1 allo stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »

Preventivo delle entrate e delle spese della gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1971 al 30 giugno 1972.

Numero	CAPITOLO Denominazione	Importo
		Lire
	Presunto avanzo di amministrazione dello esercizio precedente	680.000.000
	PARTE I. — ENTRATE	
1	Quota parte del contributo annuo dello Stato a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » destinata alla formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lettera *a*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	6.860.000.000
2	Quota parte dei contributi straordinari concessi a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » destinata alla formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lettera *b*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25) . . .	6.000.000.000
	A riportare . . .	12.860.000.000

Numero	CAPITOLO Denominazione	Importo
		Lire
	Riporto . . .	12.860.000.000
3	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico	151.000.000
4	Contributo stabilito dai contratti collettivi di lavoro da destinarsi a favore dell'apprendistato nella categoria cui si riferiscono i contratti stessi (art. 20, lettera *d*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*
5	Contributi liberamente versati da datori di lavoro e da prestatori d'opera sia singoli che associati (art. 20, lettera *e*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25) . . .	*per memoria*
6	Ammende a carico di datori di lavoro e di imprenditori artigiani per contravvenzioni alle disposizioni sull'apprendistato (art. 20, lettera *c*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	30.000.000
7	Recuperi sui finanziamenti ai corsi di insegnamento complementare per apprendisti	1.100.000.000
8	Entrate diverse	*per memoria*
	Totale delle entrate . . .	14.141.000.000
	Totale generale delle entrate .	14.821.000.000
	PARTE II. — SPESE	
1	Sovvenzione e finanziamento di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare degli apprendisti	7.520.000.000
2	Sovvenzioni di centri di orientamento professionale	1.300.000.000
3	Spese comunque connesse allo sviluppo e al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti	500.000.000
4	Spese per le assicurazioni degli apprendisti occupati presso aziende artigiane contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contro le malattie, contro la invalidità e vecchiaia e contro la tubercolosi (art. 28 della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	5.500.000.000
5	Contribuzioni straordinarie a favore degli istituti previdenziali ed assistenziali in dipendenza del minor gettito dei contributi derivanti dall'applicazione degli articoli 22 e 32 della legge 19 gennaio 1955, n. 25	*per memoria*
6	Rimborso di somme affluite erroneamente alla « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti » . .	1.000.000
	Totale delle spese . . .	14.821.000.000
7	Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi . . .	*per memoria*
	Totale a pareggio . . .	14.821.000.000

TABELLA C

Appendice n. 2 allo stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »

Preventivo delle entrate e delle spese della gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1971 al 30 giugno 1972.

(Legge 30 marzo 1971, n. 118)

Capitolo Numero	Capitolo Denominazione	Importo
		Lire
	Presunto avanzo di amministrazione dello esercizio precedente	653.000.000
	PARTE I. — ENTRATE	
1	Contributo annuo a carico dello Stato a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » destinato all'orientamento, alla qualificazione ed alla riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili	575.000.000
2	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico	22.500.000
3	Recuperi sui finanziamenti ai corsi destinati all'addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili	120.000.000
4	Entrate eventuali diverse	*per memoria*
	Totale delle entrate	717.500.000
	Totale generale delle entrate	1.370.500.000
	PARTE II. — SPESE	
1	Spese per l'istituzione ed il funzionamento dei corsi destinati all'addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili impossibilitati a frequentare i corsi normali di addestramento professionale. Indennità di frequenza agli allievi dei corsi (art. 24)	900.000.000
2	Spese per la istituzione di centri speciali di rieducazione ed appositi centri sperimentali per mutilati ed invalidi civili (art. 31)	300.000.000
3	Spese per l'acquisto ed il rinnovo delle particolari attrezzature didattiche (articolo 31)	170.000.000
4	Spese comunque connesse all'orientamento e formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili	*per memoria*
5	Rimborso di somme affluite erroneamente alla « Gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili »	500.000
	Totale delle spese	1.370.500.000
6	Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi	*per memoria*
	Totale a pareggio	1.370.500.000

Roma, addì 30 luglio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(7384)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1971.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa carico, scarico e facchinaggio CO.FAC. Società cooperativa a r.l. », con sede in Quiliano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 29-30 marzo 1971 alla società « Cooperativa carico, scarico e facchinaggio CO.FAC. Società cooperativa a r. l. », con sede in Quiliano, frazione Valleggia (Savona), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa carico, scarico e facchinaggio CO.FAC. Società cooperativa a r. l. », con sede in Quiliano, frazione Valleggia (Savona), costituita per rogito notaio dott. Paolo Di Giovanni in data 20 marzo 1962 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Francesco Traversa ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(7627)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di laterizi, operanti nella provincia di Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di laterizi operanti nella provincia di Terni si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di laterizi operanti nella provincia di Terni.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 22 marzo 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7686)

ORDINANZA MINISTERIALE 31 luglio 1971.
Provenienze dalla Spagna (provincia di Saragozza).

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Vista la propria ordinanza in data 22 luglio 1971, con la quale le provenienze dalla Spagna (provincia di Saragozza) sono state sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione con la quale la Spagna viene dichiarata indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate, con decorrenza immediata, le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 22 luglio 1971 per le provenienze dalla Spagna (provincia di Saragozza) perchè ridivenuta indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(7659)

DECRETO PREFETTIZIO 22 luglio 1971.
Costituzione del consiglio provinciale di sanità di Foggia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del consiglio provinciale di sanità, in quanto i componenti non di diritto sono decaduti dalla carica per compiuto triennio;

Viste le designazioni degli enti interessati;

Sentito il medico provinciale;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il consiglio provinciale di sanità per il triennio 1971-1973 è così costituito:

il prefetto, presidente;

il medico provinciale, membro di diritto;

il veterinario provinciale, membro di diritto;

il presidente del tribunale, membro di diritto;

l'ing. capo del genio civile, membro di diritto;

il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, membro di diritto;

il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, membro di diritto;

l'ufficiale medico militare in attività di servizio più elevato in grado nel comune capoluogo, membro di diritto;

l'ufficiale sanitario del comune capoluogo, membro di diritto;

il direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, membro di diritto;

il direttore della sezione medico micrografia del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, membro di diritto;

Leone dott. Mario, medico condotto;

Procino dott. Leonardo, presidente degli ospedali riuniti di Foggia;

Del Bianco prof. Celestino, direttore provinciale della maternità di Foggia;

Sabella prof. Gerardo, primario, medico dell'ospedale di San Severo;

Imperati prof. Luigi, primario chirurgo degli ospedali riuniti di Foggia;

Lonero prof. Giuseppe, dottore in medicina interna;

Bellusci prof. Costantino, medico chirurgo;

Di Paolo dott. Libero, specialista in pediatria;

De Meo avv. Domenico, esperto in materia amministrativa;

Miranda ing. Antonio, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;

Casamassima ing. Mario, esperto in ingegneria sanitaria urbanistica ed edilizia ospedaliera;

Sarcinelli dott. Anna Maria, rappresentante dell'ordine provinciale dei medici;

Telesforo dott. Paolo, presidente dell'ordine provinciale dei farmacisti;

Battelli prof. Costantino, presidente dell'ordine provinciale dei veterinari;

Faggiani Aurora, presidente del collegio delle ostetriche;

Menolascina Stella, presidente del collegio A.S.V.;

Capobianco Vincenzo, rappresentante tecnici radiologia;

Campanozzi dott. Antonio, rappresentante I.N.P.S.;

Castellano dott. Gerlando, rappresentante dell'INAM;

Solimini dott. Onofrio, rappresentante dell'INAIL;

Romei dott. Carmine, consigliere del Ministero della sanità, segretario.

Foggia, addì 22 luglio 1971

Il prefetto: DI CAPRIO

(7451)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1681-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1681-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Greco Benito, con sede Valenza (Alessandria), via E. Fermi n. 2-*b*.

(7360)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1677-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1677-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Sannazzaro & Milano, con sede Alessandria, via Mauria n. 2-*b*, frazione Valmadonna.

(7361)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1765-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 1765-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Schiavo Giorgio, con sede Valenza (Alessandria), via Donizetti n. 18-*b*.

(7362)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1711-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1711-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Gobbi & Panelli, con sede Valenza (Alessandria), via M. del Peso n. 23.

(7363)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1573-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 1573-AL », a suo tempo assegnato alla ditta « DIEM » di Deambrogi & Massolino, con sede Valenza (Alessandria), via Tortrino n. 11.

(7364)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 468-VI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 468-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Trevisan Carlo, con sede in Bolzano Vicentino, via Capitello n. 9.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di Vicenza.

(7368)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1580-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 1580-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Mesturini Gian Franco, con sede Valenza (Alessandria), via Cavour n. 27.

(7365)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1582-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1582-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Mamprim & Bastia, con sede Valenza (Alessandria), via Rimini n. 1.

(7366)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 485-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 485-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Gritti Adriana, con sede in Vicenza, via Gioberti n. 7.

(7369)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 12-NO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 12-NO », a suo tempo assegnato alla ditta Milanese Teresio, con sede Omegna (Novara), via 24 Aprile n. 8.

(7370)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 5-RA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 5-RA », a suo tempo assegnato alla ditta Marsilli Franco, con sede in Faenza (Ravenna), corso Beccarini n. 15.

(7371)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1288-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1288-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Debandi Pietro, con sede Valenza (Alessandria), via Risvolti n. 10.

(7372)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1330-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 1330-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Silvestrin Enzo, con sede Valenza (Alessandria), viale della Repubblica n. 16.

(7373)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 78-VI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i cinque punzoni recanti il marchio d'identificazione « 78-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Orafi Fratelli Ometto, con sede in Vicenza, via G.G. Trissino n. 35.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri ventuno analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Vicenza.

(7367)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1249-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1249-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Scavia Argentina, con sede in Alessandria, via Dante n. 5.

(7375)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1775-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 1775-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Capra & Allara, con sede Valenza (Alessandria), via Camurati n. 27.

(7376)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1785-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1785-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Cassulino Gianfranco, con sede Valenza (Alessandria), viale L. Oliva n. 6.

(7377)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1525-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1525-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Cavallero Maria Angela, con sede Valenza (Alessandria), via Garibaldi n. 130.

(7378)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1395-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio d'identificazione « 1395-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Celada Aldo, con sede in Valenza (Alessandria), via Novi n. 25.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di Alessandria.

(7386)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1382-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1382-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Gilardi Enzo, con sede Alessandria, via Marsala n. 15.

(7387)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1508-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1508-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Annaratone Danilo, con sede Valenza (Alessandria), via Martiri di Cefalonia n. 9.

(7388)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1455-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 1455-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Arduin Natalino, con sede Valenza (Alessandria), vicolo Valeriani n. 16.

(7389)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 577-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 577-VI », a suo tempo assegnato alla ditta « Fabrizia » di Battistella Imelda, con sede in Monticello Conte Otto (Vicenza), via Villa Rossi n. 14, frazione Vigardolo.

(7390)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 144-ROMA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 144-ROMA », a suo tempo assegnato alla ditta Genuardi Francesco, con sede Roma, via Valdinievole n. 60.

(7392)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 86-VR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 86-VR », a suo tempo assegnato alla ditta Castellarin Emilio, con sede Verona, via S. Salvatore Vecchio n. 5.

(7393)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1352-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 1352-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Trivellato & Varona, con sede Valenza (Alessandria), via Bologna n. 12.

(7394)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1332-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 1332-AL », a suo tempo assegnato alla ditta C.A.R. di Colaci, Ardrizzi & Rovere, con sede Valenza (Alessandria), via B. Cellini n. 63.

(7374)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1563-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1563-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Boveri Renato, con sede Valenza (Alessandria), via 9 Febbraio n. 1.

(7396)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1694-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1694-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Righetto Franco Secondino, con sede Valenza (Alessandria), via Magenta n. 10.

(7397)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1687-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1687-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Canu Francesco, con sede Valenza (Alessandria), via S. Salvatore n. 8.

(7398)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1693-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1693-AL », a suo tempo assegnato alla ditta « Ogor » di Ongarelli & Riva, con sede in Alessandria, via Tratti n. 6.

(7399)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1697-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 1697-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Gaudino Pier Giorgio, con sede Valenza (Alessandria), via Cavour n. 27.

(7400)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1700-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1700-AL », a suo tempo assegnato alla ditta « Gelom » di Gubiani & Lodi, con sede Valenza (Alessandria), via Martiri del Lero n. 30.

(7401)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 60-VI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 60-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Pileggi Stefano, con sede in Vicenza, via Zaguri n. 43.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri sei analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Vicenza.

(7404)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 3-LU ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 3-LU », a suo tempo assegnato alla ditta Rossi Manlio con sede in Lucca, via Fillungo n. 10.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di Lucca.

(7406)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 15-PR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 15-PR », a suo tempo assegnato alla ditta Tedeschi Igino con sede in Parma, piazzale Cervi n. 1.

(7407)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 5-TR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 5-TR », a suo tempo assegnato alla ditta Bertolla Rossana con sede in Terni, via Cairoli n. 30.

(7408)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 6-PR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 6-PR », a suo tempo assegnato alla ditta Alfonsi Oreste con sede in Parma, via Volta Puliti n. 2.

(7409)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 562-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 562-VI », a suo tempo assegnato alla ditta « Orefexport » di Santinon Efrem con sede in Vicenza, viale Ticino n. 26.

(7410)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 186-NA ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio d'identificazione « 186-NA », a suo tempo assegnato alla ditta Damato Armando, con sede in Napoli, via Duomo n. 64.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di Napoli.

(7391)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1530-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1530-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Barbenza Luigi, con sede Valenza (Alessandria), via Faiteria n. 6.

(7395)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di petrografia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di petrografia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7695)

Vacanza della cattedra di storia della grammatica e della lingua italiana presso la facoltà di magistero dell'Università di Ferrara.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Ferrara, è vacante la cattedra di storia della grammatica e della lingua italiana, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7696)

Vacanza della prima cattedra di diritto amministrativo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catania.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catania, è vacante la prima cattedra di diritto amministrativo, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7697)

Vacanza della cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari, è vacante la cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7694)

Vacanza della cattedra di fisiologia comparata presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di fisiologia comparata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7698)

Vacanza della cattedra di ecologia ed etologia animale presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia, è vacante la cattedra di ecologia ed etologia animale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7699)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 153

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 agosto 1971

Dollaro USA	620,50
Dollaro canadese	612,85
Franco svizzero	153,155
Corona danese	82,855
Corona norvegese	87,497
Corona svedese	120,325
Fiorino olandese	180,165
Franco belga	12,505
Franco francese	112,577
Lira sterlina	1.501,35
Marco germanico	183,325
Scellino austriaco	24,925
Escudo portoghese	21,827
Peseta spagnola	8,931

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Commissioni esaminatrici del concorso a quattro posti di segretario contabile e a due posti di esperto tecnico nel ruolo del personale di concetto della Cassa per la formazione della proprietà contadina.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
PRESIDENTE DELLA CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETÀ CONTADINA

Visto il bando di concorso a quattro posti di segretario contabile e a due posti di esperto tecnico nel ruolo del personale di concetto della Cassa per la formazione della proprietà contadina, in data 31 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 16 giugno 1971;

Vista la deliberazione in data 6 febbraio 1971 del comitato amministrativo della Cassa, recante l'autorizzazione a nominare le commissioni incaricate dell'espletamento dei concorsi di cui trattasi;

Visto l'art. 2, comma terzo, del decreto ministeriale 20 aprile 1967, recante norme sulla disciplina giuridica ed economica per il personale della Cassa;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina delle succitate commissioni;

Dispone:

Le commissioni esaminatrici del concorso indicato nella premessa sono costituite come segue:

a) per il concorso a quattro posti di segretario contabile:

Presidente:

Martucci dott. Domenico, direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Componenti:

De Matthaeis dott. Antonio, direttore generale della Cassa;

Bitetti dott. Walter, ispettore generale del Ministero del tesoro;

Prili dott. Antonio, direttore di divisione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ferrazza dott. Orlando, direttore di divisione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Greco Cirrincione prof.ssa Carmela, ordinaria di ragioneria presso l'istituto tecnico commerciale « C. Cattaneo » in Roma

Segretario:

Sansone Antonino, segretario principale del Ministero della agricoltura e delle foreste;

b) per il concorso a due posti di esperto tecnico:

Presidente:

Martucci dott. Domenico, direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Componenti:

De Matthaeis dott. Antonio, direttore generale della Cassa;

Bitetti dott. Walter, ispettore generale del Ministero del tesoro;

Gentile dott. Bruno, ispettore generale del Ministero della agricoltura e delle foreste;

Agricola dott. Ernesto, direttore di sezione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Quattrocchi prof. Angelo, ordinario di agraria ed estimo, preside dell'istituto tecnico commerciale per geometri « Luigi Einaudi » in Roma.

Segretario:

Sansone Antonino, segretario principale del Ministero della agricoltura e delle foreste.

Ai predetti componenti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Roma, addì 3 agosto 1971

p. *Il Ministro presidente*: JOZZELLI

(7558)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione giudicatrice del concorso a due posti di comandato presso la scuola annessa all'Istituto storico italiano per il medio evo riservato a professori di ruolo negli istituti di istruzione secondaria.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 9 del regolamento della scuola nazionale di studi medioevali, annessa all'Istituto storico italiano per il medio evo, approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1936;

Visto il bando di concorso per l'ammissione a due posti nella scuola suddetta - riservato a professori di ruolo negli istituti di istruzione secondaria - emanato dal presidente del predetto istituto in data 31 maggio 1971 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 10 luglio 1971;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso sopra citato è composta come segue:

Presidente:

Morghen prof. Raffaello, presidente dell'Istituto storico italiano per il medio evo e direttore della scuola nazionale di studi medioevali annessa all'istituto medesimo.

Membri:

Pistarino prof. Geo, ordinario di paleografia e diplomatica presso la facoltà di lettere dell'Università di Genova;

Cilento prof. Nicola, ordinario di storia medioevale presso la facoltà di lettere dell'Istituto universitario statale di Salerno.

Le spese per il funzionamento della commissione saranno a carico dell'Istituto storico italiano per il medio evo.

Roma, addì 27 luglio 1971

Il Ministro: MISASI

(7444)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Graduatoria di merito per il concorso nazionale per la progettazione di massima di un'aerostazione da destinarsi all'aeroporto di S. Eufemia Lamezia Terme.

La commissione nominata con decreto ministeriale 493/13 del 16 ottobre 1970, esaminati i progetti presentati per il concorso indicato in oggetto, stabilisce, ai sensi dell'art. 11 del bando di concorso nazionale citato, la seguente graduatoria:

1° premio L. 6.000.000 (seimilioni):

Progetto contrassegnato dal Motto « Trebbia »;

Capo gruppo: dott. arch. Pietro Moroli;

Gruppo: dott. arch. Diambra De Santis, dott. ing. Battista Iacino, dott. ing. Antonio Maffey, dott. arch. Giancarlo Pennestri e dott. arch. Giorgio Pennestri.

2° premio L. 3.000.000 (tremilioni):

Progetto contrassegnato dal motto « Progetto 777 »;

Capo gruppo: dott. arch. Luigi Punzi;

Gruppo: dott. arch. Costantino Centroni.

3° premio L. 2.000.000 (duemilioni):

Progetto contrassegnato dal motto « Modulor 70-80 »;

Capo gruppo: dott. arch. Edoardo Monaco;

Gruppo: dott. ing. Mario Ingrami, dott. arch. Alessandro Martini, dott. arch. Roberto Reviglio della Veneria, dottor ingegner Massimo Ferretti per le strutture, sig. Giancarlo Remotti per la grafica e prof. Pasquale « Nini » Santoro per la opera d'artista.

La commissione, inoltre, ai sensi dello stesso art. 11 del bando di concorso, assegna a titolo rimborso spese la somma di L. 3.000.000 (tremilioni) da suddividere in parti uguali tra i seguenti quattro progetti ritenuti meritevoli (in ordine alfabetico):

Progetto contrassegnato dal motto « Concorde 7 »;

Capo gruppo: dott. arch. Andrea Zavitteri;

Gruppo: prof. ing. Riccardo Morandi, dott. arch. Carlo Mercuri, dott. arch. Danilo Streppetti, dott. arch. Riccardo Zizzo, prof. ing. Riccardo Morandi per le strutture in cemento armato e prof. Corrado Cagli per l'opera d'artista.

Progetto contrassegnato dal motto « Rondine »;
Capo gruppo: prof. dott. arch. Leonardo Savioli;
Gruppo: dott. arch. Danilo Santi, dott. arch. Giovanni Corradetti, dott. arch. Stefano Bolaffio, dott. arch Sergio Giobbi, dott. arch. Patrizia Innocenti, dott. ing. Lucio Rocco, ind. design. Tito Marcelli e pittrice Lidia Innocenti.

Progetto contrassegnato dal motto « Sirio »;
Capo gruppo: dott. arch. Fernando De Sando;
Gruppo: dott. arch. Otello Cionni e dott. arch. Domenico Tringali.

Progetto contrassegnato dal motto « Talpa »;
Capo gruppo: dott. arch. Luigi Carlo Vandoni.

La commissione infine ritiene meritevoli di menzione i seguenti tre progetti (in ordine alfabetico):

Progetto contrassegnato dal motto « E perchè no? »;
Capo gruppo: dott. arch. Sergio Roberti;
Gruppo: dott. arch. Bruno Baiani, dott. arch. Giuseppe Guidi, dott. arch. Nazario Sauro, dott. ing. Cesare Pofi per la impostazione e verifica strutturale e prof. Carlo Lorenzetti per l'opera d'artista.

Progetto contrassegnato dal motto « GP 70 »;
Capo gruppo: dott. arch. Luigi Terragni;
Gruppo: dott. ing. Vittorio Tarella consulente statico, signor Giuseppe Stifani consulente aeronautico e prof. Roberto Crippa per il pannello in mosaico.

Progetto contrassegnato dal motto « S.E. 720 »;
Capo gruppo: dott. arch. Giulio Montanari;
Gruppo: dott. arch. Renata Bettei, dott. ing. Carlo Bettini, dott. arch. Giancarlo De Sanctis, dott. ing. Giuseppe Lupoi, dott. ing. Francesco Spezzano e Scultore Carlo Alberto Cortina per l'opera d'artista.

La suesposta graduatoria è stata approvata, ai sensi dello art. 11 del bando di concorso sopracitato, dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, nella seduta del 23 luglio 1971.

(7612)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina di un membro aggiunto alla commissione esaminatrice del concorso per esami a trentasei posti di applicato aggiunto in prova (ora coadiutore) e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il proprio decreto in data 1° giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio stesso anno, registro n. 20, foglio n. 185, con il quale venne bandito un concorso per esami a trentasei posti di applicato aggiunto in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;
Visto il proprio decreto in data 19 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre stesso anno, registro n. 33, foglio n. 128, con il quale venne disposta la nomina della commissione esaminatrice del concorso suddetto;
Ravvisata la necessità di integrare la commissione predetta con un membro aggiunto per l'espletamento della prova pratica su macchine di ufficio (addizionatrici, calcolatrici e macchine per la tenuta delle scritture contabili), nonchè su macchine a schede perforate (perforatrici, verificatrici, ordinatrici e tabulatrici);

Decreta:

Il dott. Attilio Leonardi, ispettore generale nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, è nominato membro aggiunto della commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse per l'espletamento della prova pratica su macchine di ufficio (addizionatrici, calcolatrici e macchine per la tenuta delle scritture contabili), nonchè su macchine a schede perforate (perforatrici, verificatrici, ordinatrici e tabulatrici).

Al sopraindicato membro aggiunto della commissione esaminatrice compete il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 giugno 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1971
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 329

(7611)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRIESTE

Graduatoria generale del concorso ad un posto di medico condotto vacante nella provincia di Trieste

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1454/7/II del 27 aprile 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di medico condotto del comune di San Dorligo della Valle, vacante al 30 novembre 1969;
Visti i verbali trasmessi dalla commissione giudicatrice nominata dall'Assessorato all'igiene e sanità della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
Riconosciuta la regolarità degli atti;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n 296;
Vista la legge regionale 14 novembre 1967, n. 25;

Decreta:

E' approvato il giudizio formulato dalla commissione giudicatrice indicata in premessa che ha dichiarato il dott. Federico Salvi idoneo nel concorso al posto di medico condotto di San Dorligo della Valle con punti 109,440 di cui 1,440/60 per titoli e 108/120 per le prove di esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, della prefettura di Trieste e del comune interessato.

Trieste, addì 22 luglio 1971

Il medico provinciale: ROCCHETTO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale sono stati approvati i risultati dei lavori della commissione giudicatrice del concorso al posto di medico condotto del comune di San Dorligo della Valle;
Ritenuto dover procedere alla dichiarazione che il dottor Federico Salvi, unico concorrente, dichiarato idoneo, è risultato vincitore;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Vista la legge 14 novembre 1967, n. 25;

Decreta:

Il dott. Federico Salvi è dichiarato vincitore della condotta medica unica del comune di San Dorligo della Valle.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Trieste e del comune interessato.

Trieste, addì 22 luglio 1971

Il medico provinciale: ROCCHETTO

(7449)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 50/1978 in data 30 dicembre 1968, con il quale venne indetto il concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1968;

Vista la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice nonchè i verbali delle singole sedute;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1968:

1. Zanni Marta in Monti punti 54,392
2. Cagliano Rosalba » 53,229
3. Bernardon Guglielmina » 51,733

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Torino, addì 8 luglio 1971

p. *Il medico provinciale*: MESSANA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 50/750 di pari data, con il quale viene approvata la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1968;

Viste le domande delle singole concorrenti nonchè l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici delle condotte indicate a fianco di ciascuna di esse:

Zanni Marta in Monti: Ala di Stura-Balme;

Cagliano Rosalba: Bricherasio-Bibiana-Campiglione Fenile-Garzigliana;

Bernardon Guglielmina: Foglizzo.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Torino, addì 8 luglio 1971

p. *Il medico provinciale*: MESSANA

(7613)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LA SPEZIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4845 in data 2 dicembre 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di tre posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1970 in provincia di La Spezia, rispettivamente nei seguenti comuni: Varese Ligure (2ª condotta), Pignone e Zignago;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che ha modificato parzialmente l'articolo 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi per sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province;

Visto le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di La Spezia, dell'ordine dei medici della provincia di La Spezia nonchè della giunta municipale dei comuni interessati, effettuata quest'ultima ai sensi e per gli effetti del medesimo art. 8, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica, n. 2211 sopracitato, modificato dalla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Nicosia dott. Nunzio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Finizio dott. Enrico, medico provinciale capo di Grosseto;

Bartolomei prof. Giancarlo, primario medico di ruolo dell'ospedale civile di Sarzana;

Ardau prof. Bruno, primario chirurgo di ruolo dell'ospedale civile di Sarzana;

Linguiti dott. Salvatore, vice prefetto ff. della prefettura di La Spezia;

Del Carpio dott. Alfredo, medico condotto del comune di Beverino.

Segretario:

Biagini dott. Alfredo, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, presso questo ufficio.

Il presente decreto sarà pure pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di La Spezia e, per otto giorni consecutivi, negli albi pretori di questo ufficio, della locale prefettura e dei comuni interessati.

La Spezia, addì 26 luglio 1971

Il medico provinciale: SALVADORI

(7450)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Verona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del medico provinciale n. 105766 del 10 ottobre 1969, modificato con decreto del medico provinciale numero 105766/69 del 18 aprile 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1968;

Visto il decreto del medico provinciale n. 105766/69 dell'11 dicembre 1970, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso sopra specificato;

Visti i verbali delle operazioni concorsuali svolte dalla suddetta commissione;

Considerate eque e legittime dette operazioni;

Visto l'art. 68 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 55 e 23 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e della provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e con legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito delle candidate ostetriche risultate idonee nel concorso pubblico per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1967, bandito con decreto del medico provinciale n. 105766 del 10 ottobre 1969 e modificato con decreto del medico provinciale n. 105766/69 del 18 aprile 1970:

1. Pistoia Liliana . . . . . punti 75,452 su 120
2. Campagnari Gemma . . . . » 64,960 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dello ufficio del medico provinciale di Verona, della prefettura di Verona, nonchè del consorzio ostetrico e del comune interessato.

Verona, addì 26 luglio 1971

Il medico provinciale: FACCHINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del medico provinciale n. 105766 del 10 ottobre 1969, modificato con decreto del medico provinciale numero 105766/69 del 18 aprile 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1968;

Visto il decreto del medico provinciale n. 105766/69 dell'11 dicembre 1970, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso sopra specificato;

Visto il decreto del medico provinciale n. 105766/69 del 26 luglio 1971, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito delle candidate ostetriche risultate idonee nel concorso in parola;

Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 55 e 23 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e con legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

Le seguenti candidate ostetriche, risultate idonee nel concorso in premesse specificato, sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna segnate:

Pistoia Liliana: condotta ostetrica consorziale di Minerbe Bonavigo;

Campagnari Gemma: condotta ostetrica di Ferrara di Monte Baldo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Verona, della prefettura di Verona nonchè del consorzio ostetrico e del comune interessato.

Verona, addì 27 luglio 1971

Il medico provinciale: FACCHINI

(7448)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FIRENZE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3899 del 25 giugno 1969, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Firenze alla data del 30 novembre 1968;

Visto il successivo proprio decreto con il quale fu revocato il concorso limitatamente alla copertura della 2ª condotta medica di Marradi;

Visto il proprio decreto n. 3146 del 22 maggio 1970, con il quale venne costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i processi verbali della commissione giudicatrice del concorso;

Riconosciuta la regolarità degli atti;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dallo art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso di cui in premessa:

1. Danesi Alfiero . . . . punti 76,420
2. Falorni Antonio . . . . » 75,012
3. De Capo Massimo . . . . » 73,361
4. Niccolai Luciano . . . . » 69,663
5. Topi Giancarlo . . . . » 66,796
6. Ricci Laurindo . . . . » 65,218
7. Storti Fulvio . . . . » 61,594
8. Paoli Alessandro . . . . » 59,418
9. Tognetti Alberto . . . . » 59,330
10. Biagi Giulio . . . . » 58,233
11. Zacchini Fulvio . . . . » 57,896
12. Razzini Roberto . . . . » 55,068
13. Miniati Gabriele . . . . » 53,722
14. Polvani Pier Leone . . . . . . » 53,253
15. Gori Alessandro . . . . » 52,120
16. Aglietti Leone » 51,501
17. Gabbrielli Franco » 44,848
18. Fava Giovanni » 43,560
19. Feriozzi Olindo » 42,016

Non sono stati dichiarati idonei per non aver raggiunto la media dei 7/10 prescritta dalla legge:

1. Colucci Francesco;
2. Giuntini Giulio;
3. Vigliotti Gianfranco.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Firenze, addì 27 luglio 1971

Il medico provinciale

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3648 di pari data con il quale è approvata la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze al 30 novembre 1968;

Viste le domande dei singoli concorrenti nonchè l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati al concorso di cui in premessa sono dichiarati vincitori delle condotte indicate a fianco di ciascun nominativo:

1) Danesi Alfiero: Firenze-Pian dei Giullari;
2) Falorni Antonio: Prato, condotta di Iolo;
3) De Capo Massimo: Campi Bisenzio, 1ª condotta;
4) Niccolai Luciano: Vaiano, condotta La Briglia;
5) Topi Giancarlo: Fucecchio, condotta Pinete;
6) Ricci Laurindo: Tavarnelle, capoluogo;
7) Storti Fulvio: Greve-Panzano;
8) Paoli Alessandro: Figline, condotta Gaville.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini di legge.

Firenze, addì 27 luglio 1971

Il medico provinciale

(7447)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1971, n. 27.

Catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli-Venezia Giulia e istituzione del relativo inventario.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 27 *luglio* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Finalità, criteri e limiti della catalogazione e dell'inventario

Art. 1.

Ad integrazione della tutela esercitata dallo Stato, a norma dell'art. 9 della Costituzione e delle vigenti leggi sulla protezione delle cose d'interesse storico-artistico e delle bellezze naturali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a procedere alla catalogazione sistematica del patrimonio culturale e ambientale del Friuli-Venezia Giulia e a istituire il relativo inventario.

Art. 2.

La catalogazione del patrimonio culturale e ambientale della regione e l'istituzione del relativo inventario hanno lo scopo di accertare la consistenza e il valore del medesimo patrimonio; di favorirne la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione; di facilitare la predisposizione da parte delle competenti pubbliche amministrazioni, di organici piani di ricerca, di conservazione e di restauro.

Art. 3.

La catalogazione è condotta d'intesa col Ministero della pubblica istruzione e, per quanto possibile, con gli stessi sistemi di classificazione, schedatura e riproduzione meccanografici già adottati da esso.

La catalogazione è, in ogni caso, effettuata con criteri rigorosamente scientifici e razionalmente rispondenti alle caratteristiche proprie di ciascuna categoria di beni.

Art. 4.

L'inventario del patrimonio culturale e ambientale del Friuli-Venezia Giulia risultante dalla catalogazione comprende le seguenti categorie di beni:

a) beni archeologici (cose immobili e mobili costituenti testimonianza di epoche, di civiltà, di insediamenti e di centri abitati);

b) beni artistici e storici (cose immobili e mobili di singolare pregio, rarità o rappresentatività, aventi relazione con la storia dell'umanità e, quindi, con l'arte, la storia, la etnografia, la numismatica, l'epigrafia, l'arredamento, le arti applicate, il costume e il lavoro, la storia della scienza e della tecnica);

c) beni ambientali e urbanistici (zone costituenti paesaggi, naturali o trasformati dall'opera dell'uomo, e zone delimitabili costituenti strutture insediative, urbane e non urbane, che presentino particolare pregio per i loro valori di civiltà o siano integrate con l'ambiente naturale in modo da formare una unità rappresentativa; centri storici urbani costituenti unità culturali);

d) beni archivistici (fonti documentarie che rivestano notevole interesse di testimonianza storica);

e) beni bibliografici (manoscritti di particolare importanza per antichità, valore paleografico, storico, letterario, scientifico, artistico; documenti relativi alla produzione letteraria e delle altre opere dell'ingegno, compresi gli autografi, i carteggi, gli inediti, gli incunaboli, i libri rari e di pregio; eventuali altre opere ottenute con mezzi grafici o meccanici che abbiano particolare importanza sotto il profilo paleografico, storico, letterario, scientifico o artistico);

f) beni documentari (fotografie, diapositive e films di avvenimenti e personaggi o riguardanti edifici, zone paesaggistiche e urbane dove l'opera dell'uomo abbia successivamente profondamente mutato l'ambiente).

CAPO II

Istituzione del Centro regionale per la catalogazione e l'inventario

Art. 5.

E' istituito il Centro regionale per la catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli-Venezia Giulia e per l'impianto, la redazione, l'aggiornamento e la conservazione del relativo inventario.

Il Centro è un organo straordinario dell'Amministrazione regionale alla immediata dipendenza dell'Assessore all'istruzione e alle attività culturali.

Art. 6.

La direzione del Centro regionale per la catalogazione e lo inventario del patrimonio culturale e ambientale del Friuli-Venezia Giulia è affidata a un esperto particolarmente qualificato nella materia.

Al Centro è addetto personale direttivo, tecnico, esecutivo e ausiliario, in numero complessivamente non superiore a nove unità, come da tabella allegato 1 alla presente legge.

Il personale del Centro è assunto con contratti a termine, regolati dalle norme sull'impiego privato. L'assunzione è disposta con decreto del Presidente della giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore all'istruzione e alle attività culturali. In tale deliberazione dovranno essere precisate le condizioni e la durata del rapporto di lavoro, nonchè la retribuzione da corrispondersi all'interessato.

Al Centro può essere eventualmente assegnato anche altro personale dipendente dalla Regione.

CAPO III

Collaborazione di istituti ed enti specializzati. Conservazione, riproduzione e consultazione dei documenti inventariali. Obbligo di agevolare il rilevamento.

Art. 7.

Alla catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli-Venezia Giulia e alla redazione del relativo inventario possono essere chiamati a collaborare istituti ed enti specializzati, secondo una opportuna ripartizione territoriale nell'ambito della Regione.

Il conferimento degli eventuali incarichi, con la determinazione della loro natura e dei conseguenti compensi, è disposto con decreto dell'Assessore all'istruzione e alle attività culturali, previa deliberazione della Giunta regionale.

Art. 8.

I documenti inventariali sono riprodotti in cinque esemplari e conservati nelle seguenti sedi:

Centro regionale per la catalogazione e l'inventario del patrimonio culturale e ambientale del Friuli-Venezia Giulia;

Ministero della pubblica istruzione;

Soprintendenza territorialmente competente per i vari tipi di beni;

Ente o istituto proprietario del bene;

Comune entro il cui territorio si trovi il bene catalogato.

Schede, fotografie, microfilms e altri documenti relativi al censimento possono essere consultati dal pubblico nella sede del Centro regionale per la catalogazione e l'inventario del patrimonio culturale e ambientale del Friuli-Venezia Giulia. Lo stesso Centro può fornire copia dei documenti inventariali a enti e istituti e a privati che ne facciano richiesta per ragioni di studio, con rimborso delle spese.

Art. 9.

Enti, istituti e privati, proprietari o detentori a qualsiasi titolo di beni oggetto della catalogazione e dell'inventario previsti dalla presente legge, sono tenuti ad agevolare le operazioni connesse con la catalogazione e l'inventario medesimi.

CAPO IV

Istituzione del Comitato regionale per la catalogazione e l'inventario

Art. 10.

E' istituito il comitato regionale per la catalogazione e lo inventario del patrimonio culturale e ambientale del Friuli-Venezia Giulia.

Del comitato fanno parte:

l'Assessore all'istruzione e alle attività culturali, che lo presiede;

il soprintendente alle antichità territorialmente competente;

il soprintendente ai monumenti e gallerie del Friuli-Venezia Giulia;

il soprintendente archivistico del Friuli-Venezia Giulia;

il soprintendente bibliografico territorialmente competente;

sei esperti, di cui tre eletti dal consiglio regionale con voto limitato e tre scelti dall'Assessore all'istruzione e alle attività culturali, uno dei quali particolarmente competente per il patrimonio culturale sloveno;

il direttore del Centro regionale per la catalogazione e l'inventario.

Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate da un addetto al Centro.

Il comitato è nominato con decreto del Presidente della giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, e dura in carica cinque anni.

Nel caso di un riordinamento nell'ambito regionale, delle soprintendenze oggi in funzione, i nuovi soprintendenti saranno chiamati a far parte del comitato in sostituzione degli attuali.

Art. 11.

Il comitato regionale per la catalogazione e l'inventario del patrimonio culturale e ambientale del Friuli-Venezia Giulia è convocato dal Presidente.

Esso esprime pareri:

a) sulle operazioni di censimento e sui criteri, i modi e i tempi del loro svolgimento nelle varie zone della Regione;

b) sulla eventuale collaborazione al censimento di istituti ed enti specializzati, ai sensi del precedente articolo 7, e sulle condizioni di tale collaborazione;

c) su ogni altro rilevante problema che possa sorgere nel corso del censimento o che il Presidente ritenga opportuno sottoporre al comitato.

CAPO V

Disposizioni finali e finanziarie

Art. 12.

Al termine delle operazioni connesse con la catalogazione e l'inventario del patrimonio culturale e ambientale del Friuli-Venezia Giulia, previsto per il 31 dicembre 1975, il Centro regionale di cui all'articolo 5 sarà soppresso.

L'archivio, lo schedario e le attrezzature del Centro saranno conservati presso l'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali.

Art. 13.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:
Capitolo 1000, L. 50 milioni;

b) in aumento:
Capitolo 448, L. 50 milioni;

c) modifiche agli elenchi 4 e 5 allegati allo stato di previsione della spesa,

a) l'importo indicato nell'elenco 5 alla voce « Interventi per la proprietà contadina » - Sezione V - Rubrica n. 5, viene ridotto di 50 milioni;

b) nell'elenco 4 alla Sezione II - Rubrica n. 8, viene aggiunta, con lo stanziamento di lire 50 milioni, la seguente voce di spesa: « Spese per il Centro di catalogazione e inventario del patrimonio culturale e ambientale ».

Art. 14.

Per il funzionamento del Centro regionale per la catalogazione e l'inventario istituito con l'art. 5 della presente legge, comprese le attrezzature, gli oneri per il personale addetto al Centro stesso e quelli per gli incarichi di cui al precedente articolo 7, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1975.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 — al Titolo I — Sezione II — Rubrica n. 8 — Categoria III — è istituito il capitolo 154 con la denominazione: « Spese per la catalogazione e l'inventario del patrimonio culturale e ambientale e per il funzionamento del relativo Centro » e con lo stanziamento di lire 50 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 448 del medesimo stato di previsione della spesa (Rubrica n. 8 dell'elenco 4 allegato al bilancio stesso).

L'onere annuo di lire 50 milioni farà carico, per l'esercizio finanziario 1971, al sopracitato capitolo 154 e per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1975 sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Le spese per il funzionamento del comitato regionale di cui all'articolo 10 della presente legge fanno carico al capitolo 131 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 21 luglio 1971

BERZANTI

ALLEGATO 1

Contingente massimo di personale per il funzionamento del Centro, di cui all'art. 5.

Un esperto con le funzioni di direttore
Un architetto (carriera direttiva)
Un bibliotecario (carriera direttiva)
Un geometra (carriera concetto)
Due applicati (carriera esecutiva)
Due assistenti tecnici (carriera esecutiva)
Un addetto tecnico (carriera ausiliaria).

(7540)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.